

penitenziaria dal poter procurare ai direttori maggiori dati sopra i reclusi, prego la Camera a voler dare un eccitamento in proposito al signor guardasigilli onde egli reiteri l'invito già fatto ai membri del Ministero pubblico, corroborandolo di nuove e più ampie istruzioni.

Conscio qual sono dei vizi e dei pericoli della vigente legislazione sopra i giovani detenuti, applaudo di tutto cuore alle modificazioni proposte nell'articolo 1 del progetto di legge. Se non che confesso che dal punto in cui si toccava questa legislazione mi sarei aspettato più ampie, più radicali riforme. Sgraziatamente avvenne per le modificazioni proposte ciò che ho cercato di impedire parlandovi della revisione del Codice penale; si considerarono le cose dal solo aspetto legale senza badare che eranvi in campo non solo il massimo interesse penitenziario, ma eziandio uno dei maggiori interessi della società. Comunque, lo ripeto, applaudo altamente alla proposta riforma, ma non la trovo nè sufficientemente spiegata nè bastevole.

In primo luogo, rispetto al merito del provvedimento, mi perdoni la Commissione, ma non mi sembra chiaro abbastanza l'alinea da lei sì saviamente proposto. O si vuole concedere alle Camere di consiglio ed alle sezioni d'accusa le due facoltà che l'articolo 93 del Codice penale conferisce ai magistrati ed ai tribunali, la consegna cioè ai parenti, e la custodia nell'ergastolo, e bisogna dirlo espressamente. O non si vuole che queste due facoltà siano mantenute, e conviene eziandio esprimerlo più chiaramente per togliere di mezzo ogni equivoco.

In quanto a me spero che la Commissione non insisterà a voler esporre più a lungo ad un pubblico giudizio tutti indistintamente i minori che hanno agito senza discernimento. In caso contrario, nella discussione degli articoli, pregherò la Camera a voler approvare un emendamento in proposito.

E poichè si tratta di modificazioni all'articolo 93 del Codice penale io bramerei eziandio che si cogliesse l'opportunità di questa legge per modificare maggiormente l'alinea di quell'articolo, sostituendo cioè la parola *dovrà* a *potrà*, e le parole *stabilimento preventivo* ad *ergastolo*, per i motivi che addurrò nella discussione degli articoli.

Venendo ora ai minori degli anni quattordici che hanno agito con discernimento, non si potrebbero anch'essi mandare all'ergastolo senza infliggere loro anticipatamente e per sempre il marchio di una pubblica condanna giudiziaria?

Non si potrebbe egli modificare il Codice penale e la procedura in modo che i minori delinquenti fossero giudicati dalle Camere di consiglio o dalle sezioni d'accusa sul preavviso di un *Consiglio di disciplina paterna*, istituito *ad hoc* e che pronuncierebbe qual giurato?

Non mi farò a dimostrare la necessità di non esporre ad una pubblica condanna giudiziaria i minori delinquenti perchè dovrò farlo nella discussione degli articoli. Io mi limito quindi semplicemente a sottoporre la questione al giudizio degli uomini speciali e competenti, pregandoli a diffidarsi della sfavorevole impressione che può destare in loro la sola idea d'introdurre una sì fatta capitale modificazione nei nostri Codici, perchè in questa modificazione sta in gran parte l'avvenire della educazione repressiva e preventiva.

Ho dimostrato, signori, la necessità di procedere senza indugio e di pari passo alla revisione del Codice penale ed all'ordinamento carcerario, col fine di basare la penalità sullo scopo e sugli effetti della pena.

Ho chiesto alla Camera un eccitamento in proposito al Ministero, ed un altro onde provveda a far somministrare ai direttori dei penitenziari maggiori lumi sopra i reclusi.

Facendo plauso finalmente alle proposte modificazioni, nella naturale mia sollecitudine per i giovani detenuti, ne ho chiesto altre maggiori, riservandomi di proporre nella discussione degli articoli quelle che mi sembrano attuabili immediatamente.

Mi rimane a scusarmi d'aver portata la discussione sul terreno della penitenziaria, ma nella mia qualità di membro del Consiglio generale delle carceri, chiamato a vedere più da presso il miserando stato delle carceri e dei carcerati, il costante accrescersi dei delinquenti e delle recidive, e la somma difficoltà di fare il bene senza aggravare ognora più il male, era stretto mio debito il cogliere questa opportunità per chiedere che si preparino gli elementi indispensabili di una riforma che esigono egualmente la giustizia, la morale e la dignità pubblica e privata.

PRESIDENTE. Il deputato Arrigo ha facoltà di parlare.

ARRIGO. Allorchè il Ministero, ora fa sei mesi, invocava a suo pro la decisione della sovranità elettorale, era tempo di promesse, di riforme ampie, franche, le quali facessero scomparire tutte le dissonanze che pur esistono tra i nostri Codici penali e di procedura criminale, coi grandi principii formulati dallo Statuto.

L'eloquente Brofferio, che mi ha preceduto, vi ha mostrato, o signori, come ben lungi i nostri Codici di procedimento penale e di repressione dei reati dal raccomandarsi per uniformità di trattamento, per consonanza coi principii di libertà e di progresso formulati nello Statuto, e per mitezza di pene, sono piuttosto una negazione, direi quasi, permanente dei più sacri principii che lo Statuto ne ha assicurati, e si distinguono invece per severità di comminati castighi. Ebbene, o signori, universale fu ed è sempre il desiderio di radicali compiute riforme, le quali facciano una volta cessare la discrepanza che esiste tra il patto fondamentale e le leggi, affinchè i diritti dallo Statuto formulati siano una volta una realtà, non un desiderio. Noi ce l'aspettavamo questa riforma, ed ora ci si presenta un progetto di modificazione parziale incompiuta. Nulladimeno io non voglio essere ingiusto e comprendo le adottate ragioni, desunte dall'arduità dell'opera, che gravissima s'incontra in una revisione generale, in una modificazione completa dei Codici penali. Io comprendo quelle ragioni, ma non so valutarle tanto, che per le medesime si debba lasciar sussistere questo monumento di perenne contraddizione tra una legge fondamentale che assicura un diritto ed una legge speciale che il metta quanto meno in dubbio.

Io farei ciò nullameno plauso alle progettate modificazioni, se le medesime potessero raggiungere lo scopo a cui mirano, se mercè delle stesse non si corresse grave pericolo di portare un assoluto sconvolgimento nell'armonia di tutte le leggi penali e nell'ordine delle competenze, se mercè delle stesse non venissero eziandio a crearsi pericolosi arbitrii, a stabilirsi indirettamente delle giurisdizioni eccezionali. Mi permetta la Camera che io mi dolga di aver visto che il motivo impellente che determinò a presentare questa legge fu un motivo di economia. Motivo che campeggia in tutta la relazione della Commissione si è questo: di fare economia. E sia pure che il nostro Codice dei reati e delle pene si distingua, come già dissi, per draconianismo di sproporzionate pene, sia pure che il nostro Codice di procedimento criminale si raccomandi per un non uniforme trattamento, per un qualche conservato privilegio, sia pure che le regole della filosofia legale accennino come le pene debbano essere miti, come sapiente, logico, razionale debba essere il magisterio penale, come le leggi debbano sempre essere l'esplicazione, l'attuazione franca,